

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO | Presidente                                                |
| (NA) BOCCHINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MIOLA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 20/04/2021

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione - stipulato in data 01.12.2014 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 01.03.2019 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissioni e oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di complessivi euro 660,00, oltre interessi legali. L'intermediario non si è costituito.

### DIRITTO

Con riferimento all'eccezione preliminare di litispendenza sollevata dal resistente, il Collegio, in adesione ai principi di cui alle sentenze della Cassazione a SS.UU. n. 23675 del 2014 e n. 9535 del 2013, evidenzia che la litispendenza si determina con il perfezionamento del procedimento di notifica dell'atto introduttivo del giudizio tramite consegna al destinatario. Nel caso in esame è documentalmente provato che l'atto di citazione notificato dall'odierno ricorrente è stato consegnato all'intermediario destinatario il 30.07.2020 mentre il ricorso è stato presentato in data antecedente (11.06.2020). Per

tale evidente ragione, l'eccezione di litispendenza non può essere accolta, pur nella coincidenza tra *petitum* e *causa petendi* contenute nell'atto di citazione rispetto a quelli di cui al ricorso. In ogni caso il ricorrente ha poi manifestato il proprio interesse a proseguire nel procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui alla Sez VI § 1 delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* aggiornate dalla Banca d'Italia il 2 novembre 2016.

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

*"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

*"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.

*"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.

*"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente *"forza di legge tra le parti"* (art. 1372 cod. civ.) utile (nel

rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio, in ogni caso, evidenzia che il principio di diritto di cui sopra appare coerente con il sistema italo-europeo delle fonti e della conseguente teoria dell’interpretazione, come avvalorato, tra l’altro, da alcuni recenti orientamenti delle corti di merito (tra cui il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020) e dalle numerose adesioni all’orientamento da parte di autorevole dottrina.

Ciò premesso, valutate le domande del ricorrente e la documentazione in atti, il Collegio dispone con riguardo alle spese di istruttoria e di vendita, da considerarsi costo *up front* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, la restituzione al ricorrente di euro 433,38 (da arrotondare a € 433,00), secondo il metodo della proporzione agli interessi.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 433,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO